COMUNE DI PIOMBINO
ORGANO DI REVISIONE

Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Piombino
Ai consiglieri comunali
Al Segretario comunale
E, P.C. al Sindaco e agli assessori

comunepiombino@postacert.toscana.it

Oggetto: Ordine del giorno del Consiglio comunale del 13 giugno 2013 e Nota dott.ssa Massai.

In data 7 giugno u.s. ogni membro dell'Organo di revisione del Comune di Piombino ha ricevuto la convocazione del Consiglio comunale per giovedì 13 giugno 2013, dove è posto al primo punto dell'O.d.G. il seguente argomento: "*Collegio dei revisori dei conti – Avvio procedimento di revoca*", con discussione a "*porte chiuse*"; inoltre abbiamo appreso anche che la votazione in aula su tale punto dovrebbe avvenire a "*scrutinio segreto*".

Evidenziamo che nel caso in parola non "*sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza delle persone*" e non "*sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle loro qualità morali e delle capacità professionali*", ma al Consiglio spetta di valutare se sussistono i presupposti previsti dall'art. 235 del Tuel per un'eventuale revoca dell'Organo di revisione, ossia se sussistano fatti compiuti da tale Organo che possano essere qualificabili come "grave inadempienza".

Pertanto questo Collegio ritiene di poter intervenire alla seduta di che trattasi, in qualità di Organo di controllo in carica, al fine di valutare se i provvedimenti adottati dal Consiglio risultino legittimi e adeguatamente motivati.

Un'eventuale deliberazione adottata in assenza di contraddittorio renderebbe certamente impossibile, da parte dei consiglieri, valutare e stabilire i confini, la portata, la dimensione, la significatività ed il peso relativo delle eventuali gravi inadempienze dell'Organo di revisione, e

non permetterebbe di chiarire adeguatamente la veridicità degli accadimenti; in tal caso, tale deliberazione consentirebbe soltanto un'eventuale tutela in via giudiziaria da parte dei revisori e non anche il ricorso a sistemi di verifica e controllo interno circa le inadempienze di un Organo dell'Ente Locale.

Reputiamo che la ns. presenza non possa causare nessuna alterazione delle decisioni dei consiglieri nell'accertamento, in modo oggettivo, dell'eventuale ns. "grave inadempienza". Un'eventuale impossibilità a far partecipare i membri di questo Collegio alla seduta in parola dovrà, pertanto, essere verbalizzata durante lo svolgimento della seduta.

Anche l'eventuale disposizione di votazione a "scrutinio segreto" a ns. parere viola il Principio di trasparenza e il Principio di responsabilità personale dei singoli consiglieri, in quanto non permette che gli organi competenti possano individuare chi ha agito, al fine di accertare le eventuali responsabilità amministrative, contabili e penali, circa un atto che reputiamo unilaterale, dispotico e punitivo, rafforzato dalla mancata attivazione di un percorso di composizione e di accertamento completo dei fatti.

Da una pagina web di stampa on line abbiamo, inoltre, rintracciato un documento presuntivamente a firma della dott.ssa Maria Luisa Massai, datato 30 maggio 2013, con oggetto "*Segnalazione inadempienze e comportamento non conforme a diligenza dei Revisori dei conti*", che a detta degli organi di stampa è stato discusso durante la seduta della II Commissione consiliare del 4 giugno 2013, nella quale è stato deciso di portare in Consiglio comunale l'argomento all'Odg del prossimo Consiglio comunale citato in premessa.

In detta Nota vengono segnalati al Consiglio comunale eventuali comportamenti tenuti dall'Organo di revisione dell'Ente Locale nello svolgimento delle proprie funzioni, ed evidenziati presunti profili di inadempienza e responsabilità in merito alle attestazioni fornite e in ordine ai doveri previsti dalla Legge con riguardo alla Relazione al rendiconto 2012 ed al Referto per gravi irregolarità sulla gestione.

Qui di seguito confutiamo punto per punto le presunte affermazioni della dott.ssa Massai.

1 - Il primo **rilievo** sollevato riguarderebbe la data di insediamento del Collegio avvenuta a suo parere in data 25 gennaio 2013.

In proposito rileviamo che la dott.ssa Antonella Giovannetti era presente in Comune a Piombino in data 11 gennaio 2013 e che il Collegio si è insediato in data 18 gennaio 2013, come risulta ufficialmente dai verbali dell'Organo. Pertanto riteniamo che la presenza dei membri dell'Organo di revisione risulti esser stata relativamente tempestiva ed assidua.

La dott.ssa Massai nella Nota farebbe riferimento al suo primo ed unico incontro ufficiale con l'Organo di revisione, avvenuto in data 25 gennaio 2013.

Facciamo, inoltre, presente che nel periodo 20 dicembre 2012 - 31 maggio 2013 il Collegio si è riunito ufficialmente ben 18 volte, oltre ad aver svolto singolarmente varie attività ulteriori di ricerca e compilazione dei pareri e dei questionari della Corte di Conti; tale numero di riunioni risulta ben al di sopra di quelle effettuate mediamente dai precedenti Collegi.

L'Organo di revisione si è sempre mostrato collaborativo ed anzi rileva la mancanza di un qualsiasi proficuo rapporto con gli amministratori dell'Ente.

2 – La prima presunta **inadempienza** riguarderebbe la mancata espressione di parere sulla deliberazione circa la sospensione dell'Imposta di soggiorno.

La necessità di tale parere è stata rilevata solo da questo Organo di revisione e, inizialmente, mai richiesta o evidenziata dal Segretario Generale dell'Ente, anche mediante l'inserimento negli estratti di deliberazione trasmessi al Collegio dell'obbligatorietà di tale parere.

In proposito, dopo la trasmissione via mail di un estratto della deliberazione di che trattasi, l'Organo di revisione aveva chiesto la trasmissione integrale della Proposta di delibera ed aveva concordato, con assenso dal Responsabile dei servizi finanziari, di inserire integrazioni.

Nonostante ciò, l'Ente ha provveduto a re-inviare in data 20 marzo lo stesso estratto ancora non modificato, e non la proposta di deliberazione; conseguentemente il Collegio ha provveduto a sollecitare l'invio della documentazione completa e modificata, come concordato precedentemente.

Il Consiglio comunale ha comunque provveduto ha deliberare la sospensione dell'Imposta di soggiorno senza l'obbligatorio parere dei revisori in data 22 marzo 2013, e senza indicarne la necessaria acquisizione nel corpo della Delibera.

3 - La seconda presunta **inadempienza** è relativa al ritardo con il quale sarebbe stata consegnato il Parere al Rendiconto 2012.

Una prima parte della documentazione è stata inviata al Collegio in data 2 aprile, ma successivamente è stata trasmessa altra documentazione, necessaria e significativa, per la formulazione del parere al rendiconto 2012; tra l'altro in data 23 aprile è stato fornito il prospetto delle spese di rappresentanza e solo in data 24 aprile 2013 il Responsabile dei Servizi finanziari ha provveduto a trasmettere all'Organo di revisione una nuova versione del Conto del patrimonio e degli indicatori finanziari, nonché le note circa i rapporti di debito/credito con gli organismi partecipati dal Comune di Piombino.

La problematicità delle varie casistiche affrontate, di cui diamo ampio risalto sia nella Relazione al rendiconto 2012 che nel Referto su gravi irregolarità sulla gestione, gli opportuni approfondimenti e la necessaria ponderazione collegiale dei rilievi sollevati, non hanno permesso il rilascio del parere in tempi brevissimi.

Tra l'altro questo Collegio nello stesso periodo ha esaminato e redatto apposito parere su n. 3 successive versioni modificate del bilancio d'esercizio della società piombino Patrimoniale Srl.

Pertanto reputiamo senza ombra di dubbio che il Parere, pervenuto in data 26 aprile al protocollo dell'Ente, sia stato consegnato tempestivamente e, in ogni caso, ampiamente nei termini normativamente previsti, considerato, peraltro, che il giorno successivo all'avvenuta trasmissione, da parte del Responsabile dei servizi finanziaria, della nuova versione del conto del patrimonio e degli indicatori finanziari era giorno festivo (25 aprile 2013!).

4 – La terza presunta **inadempienza** attiene al ns. rifiuto di partecipare alle sedute della II Commissione consiliare che avevano all'Odg "*Chiarimenti del Collegio dei Revisori su relazione al Rendiconto 2012 e referto su gravi irregolarità di gestione*".

Al riguardo significhiamo che collaborativamente tutti i membri dell'Organo di revisione erano presenti alla seduta del Consiglio comunale con all'O.d.G. l'approvazione del rendiconto 2012. Rileviamo che in tale occasione nessun consigliere o amministratore dell'Ente ha sentito la necessità di far prendere la parola ai revisori o di richiedere ulteriori chiarimenti circa il parere non positivo espresso in merito al rendiconto 2012; anzi tale seduta è stata irritualmente sospesa per lungo tempo e, successivamente, sono state consentite soltanto le dichiarazioni di voto, senza ulteriore discussione sul merito dei rilievi evidenziati da questo Collegio.

Ricordiamo che a questo Organo di revisione non risulta che sia stata data lettura integrale del Referto sulle gravi irregolarità trasmesso al Presidente del Consiglio comunale e nel quale sono spiegate adeguatamente e ampiamente motivate le ragioni della redazione di tale referto, lettura che avrebbe permesso alla totalità dei consiglieri e all'opinione pubblica di venire a conoscenza dei puntuali, approfonditi ed argomentati rilievi da noi sollevati.

Inoltre un membro di questo Collegio era presente alla seduta della II Commissione consiliare del 15 maggio scorso avente il medesimo oggetto. In tale riunione il dott. Vanni ha assistito ad un'ampia relazione del dott. Monteleone, nella quale quest'ultimo illustrava la sua posizione in merito all'operazione di riacquisto immobiliare dalla società Piombino patrimoniale e rilevava presunte attestazioni errate nella relazione dei revisori; tale relazione

tendeva palesemente, per il tono e gli atteggiamenti, a screditare professionalmente i membri del Collegio. Successivamente lo stesso revisore ha subito un atteggiamento inquisitorio e non consono al luogo da parte di alcuni consiglieri. Di tali comportamenti ne è stato dato ampio risalto sulla stampa locale e dovrebbe chiaramente risultare dalla registrazione a verbale della riunione.

Facciamo notare che i sottoscritti risultano membri di un organo tecnico e professionale di garanzia dell'Ente Locale che, nell'espletamento del proprio incarico, hanno l'obbligo di segnalare le gravi irregolarità di gestione riscontrate agli organi giurisdizionali. In conseguenza di ciò l'Organo di revisione non può essere sottoposto a procedimenti inquisitori in sedute di Commissione consiliare.

Pertanto il Collegio non si è voluto assolutamente sottrarre a collaborare con un organo dell'Ente, tant'è che il dott. Vanni era presente alla prima seduta di che trattasi, ma considerata sia l'ampiezza delle informazioni contenute nel referto sulle gravi irregolarità sulla gestione che la necessaria futura pronuncia in merito alle gravi irregolarità sulla gestione che dovrà essere emessa da parte della competente Corte dei Conti, nonché l'atteggiamento inquisitorio di alcuni consiglieri, è stato ritenuto non opportuno partecipare ancora a sedute della II Commissione con all'O.d.G.: "*Chiarimenti del Collegio dei Revisori su relazione al Rendiconto 2012 e referto su gravi irregolarità di gestione*".

In conclusione non riteniamo di esser venuti meno, in nessuna occasione, al ns. dovere di collaborare con il Consiglio comunale e con gli altri organi del Comune di Piombino.

----------oooooo----------

I successivi rilievi mossi all'Organo di revisione, nella presunta Nota del Segretario generale dell'Ente, riguardano la veridicità delle attestazioni e la diligenza del mandatario nell'assolvere all'incarico di revisione (art. 240 del Tuel), con riferimento alla relazione del Collegio al Rendiconto 2012.

La Nota ricalca la relazione del Responsabile del Servizio finanziario illustrata nella seduta della II Commissione consiliare del 15 maggio scorso e, come questa, elenca una serie di presunte attestazioni errate, assolutamente inconsistenti ed irrilevanti, per portata e significatività, circa la rilevazione delle asserite inadempienze dell'Organo di revisione.

5 - La prima presunta **attestazione errata** riguarda la non carente motivazione circa il riaccertamento dei residui.

Risulta a questo Collegio, dalla documentazione in ns. possesso consegnataci dal dott. Monteleone, che sono stati riaccertati residui con motivazioni quali: impegno automatico, importo automatico, impegno a pareggio entrata.

Pertanto risulta evidente la mancanza di idonea documentazione e l'adeguata motivazione del riaccertamento di numerosi residui.

Inoltre, al momento della redazione della Relazione del Collegio al Rendiconto 2012 non erano presenti sul sito istituzionale dell'Ente gli allegati alla Determina n. 299/13 del Dirigente finanza e controllo, come invece comunicato l'11 aprile 2013 dalla dott.ssa Ciampini e nonostante tale Determina indichi la presenza di allegati.

Confermiamo che fra i residui relativi alle movimentazioni conto terzi sono state non correttamente compresi gli interventi di pagamento delle rate di mutuo della società Piombino patrimoniale Srl, mai rimborsati dalla società e stralciati senza motivazione come inesigibili a valere sul del rendiconto 2012.

6 - La seconda presunta **attestazione errata** riguarda la mancata fornitura del Programma relativo agli incarichi.

Risultano a bilancio spese per incarichi nel 2012 che ha ns. parere dovevano essere ricompresi nel Programma 2012 relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, con pubblicazione dei contratti stipulati sul sito web istituzionale dell'Ente.

Infatti l'Organo ha acquisito dal Responsabile dei servizi finanziari l'elenco degli incarichi relativi al I semestre 2012 che risulta essere stato prelevato da sito: www.perlapa.gov.it.

Nonostante le richieste del Collegio il Programma non è stato mai prodotto dall'Ente.

7 - La terza presunta **attestazione errata** concerne il mancato aggiornamento dell'Albo delle provvidenze economiche.

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 22, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante norme di materia di finanza pubblica, poi sostituito dal Dpr. 7 aprile 2000, n. 118, ha l'obbligo di verificare che l'Ente abbia provveduto all'aggiornamento dei soggetti a cui sono stati erogati nell'esercizio precedente, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e altri benefici di natura economica e che il relativo Albo sia stato reso pubblico nelle forme previste, nonché che sia stato assicurato l'accesso anche per via telematica allo stesso.

La dottrina maggioritaria ritiene che l'aggiornamento dell'Albo debba essere effettuata entro la data di approvazione del rendiconto dell'esercizio di riferimento.

8 - La quarta presunta **attestazione errata** riguarda la non corretta pubblicazione dell'elenco dei contributi e delle sovvenzioni erogate da parte del Comune di Piombino.

Sul sito istituzionale non sono trasparentemente rintracciabili gli atti concernenti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 26, Dlgs. n. 33/13).

9 - La quinta presunta **attestazione errata** è relativa all'indicazione di dati concernenti l'Imu.

Tali dati sono stati appostati dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2012 su informazione orale fornita dal Responsabile dei servizi finanziari e l'indicazione dell'importo da noi indicato compare a pag. 2 del Peg – consuntivo 2012 – Parte entrata, in ns. possesso.

10 - La sesta presunta **attestazione errata** concerne l'indicazione dell'applicazione dell'avanzo alla parte corrente per l'importo iscritto. L'indicazione dell'importo corretto ed inferiore non avrebbe modificato assolutamente le affermazioni contenute a pagina 20.

11 - La settima presunta **attestazione errata** riguarda la mancata considerazione da parte dell'organo di revisione delle controdeduzioni del Comune alla Pronuncia specifica emessa dalla Corte dei Conti in relazione all'altezza dell'indebitamento dell'Ente.

Il Collegio avendo rilevato la contrazione di nuovo e consistente indebitamento aveva il dovere di segnalare tale mancato adeguamento alle prescrizioni della Corte dei conti risultanti da una Pronuncia specifica.

12 - L'ottava presunta **attestazione errata** riguarda le risultanze del Patto di stabilità interno 2012 sottoscritte anche dall'Organo di revisione in data 22 marzo 2013.

Come risulta evidente, in data 22 marzo 2013, questo Collegio non poteva essere a conoscenza dei riflessi contabili dell'operazione di acquisizione immobiliare dalla Piombino Patrimoniale, in quanto la documentazione contabile relativa al rendiconto 2012 è pervenuta in varie e successive fasi a partire dal 2 aprile 2013.

13 – La nona presunta **attestazione errata** riguarda la composizione dell'avanzo di amministrazione complessivo.

Il Collegio ha indicato correttamente il totale dell'avanzo di amministrazione 2012, mentre i dati parziali sono stati forniti, al momento della materiale compilazione del prospetto, oralmente dal Responsabile dei Servizi finanziari, in quanto il documento indicato a parte, separatamente al rendiconto 2012 nel quale le suddette poste risultano pari a zero, non era nel

possesso del Collegio al momento della conclusione, in data 26 aprile, del Parere al rendiconto 2012.

14 - La decima ed ultima presunta **attestazione errata** è manifestamente inconsistente e riguarda un refuso nell'indicazione del documento contabile di riferimento (trattasi evidentemente e correttamente del rendiconto 2013).

----------oooooooo----------

Ricordiamo, inoltre, le pressioni subite dal Segretario Generale dell'Ente affinché il Collegio provvedesse a depositare la relazione al rendiconto obbligatoriamente entro il 26 aprile 2013, nonostante le problematiche rilevate al punto n. 3 della presente Nota.

----------oooooooo----------

Riaffermiamo che il Collegio ha sempre svolto il proprio incarico con diligenza, competenza e professionalità e, tenuto conto di tutto quanto sopra, reputiamo che un'eventuale deliberazione di revoca dell'Organo di revisione risulti atto unilaterale, dispotico, punitivo ed illegittimo.

Nel caso Codesto Consiglio procedesse nell'approvazione di una deliberazione che revocasse l'Organo di revisione, i sottoscritti si riservano, nelle opportune sedi, di tutelare la propria onorabilità e professionalità.

Considerata la delicatezza e le responsabilità che potrebbero essere assunte dai Consiglieri, chiediamo che della presente Nota sia data lettura nella seduta del Consiglio comunale del 13 giugno 2013, immediatamente prima della discussione del citato punto all'Odg.

Distinti saluti.

Quarrata, 12 giugno 2013

L'Organo di revisione:

dott.ssa Antonella Giovannetti

dott. Giuseppe Vanni

rag. Alessandro Nacci